

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Con domanda di sospensione e contestuale richiesta di previa misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

PER I SIGG.RI:

1. **Della Ragione Valeria**, nata a Taranto il 12/05/1969, cod. fisc. DLLVLR69E52L049O, e ivi residente in Fonte Nuova (RM) alla via Giovanni Verga- Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE;
2. **Palmigiano Anna** cod.fisc. (PLMNNA72R67L628G) , nata a Vallo della Lucania il 27/10/1972 e residente a Castel Nuovo Cilento (SA) alla Via Campo Sportivo , 16 Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
3. **Gubinelli Marina** cod. fisc. (GBNMRN66M42E924X) , nata a Marcellina (RM) il 02/08/1966 e residente a Guidonia MonteCelio (RM) alla Via Michelangelo Cianti, 4 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
4. **Oricchio Giovanna** cod. fisc. (RCCGNN80T59L628E) , nata a Vallo della Lucania (SA) il 19/12/1980 e residente a Roma (RM) alla Via F. Algarotti, 11 - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ;
5. **Di Modugno Marta** cod. fisc. (DMDMRT79B58A783R) , nata a Benevento (BN) il 18/02/1979 e residente a Roma (RM) alla Via Di Valtellina, 69 - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ;
6. **Strumolo Maria** cod. fisc. (STRMRA77L52A783Z) , nata a Benevento (BN) il 12/07/77 e residente a Fiano Romano (RM) alla Via Tiberina, 9/A - Diploma Magistrale – Scuola Primaria E INFANZIA CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ;
7. **Scarnicchia Davide** cod. fisc. (SCRDVD62R20H501I) , nato a Roma (RM) il 20/10/1962 e residente a Fiumicino (RM) alla Via Giovanni Cena, 18 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
8. **Altavilla Domenica** cod. fisc. (LTVDNC70R70I333M) , nata a Sant'eufemiad'aspromonte (RC) il 30/10/1970 ed ivi residente alla Via Garibaldi, 20 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
9. **De Marco Mariarosa** cod. fisc. (DMRMRS80B53H224P) , nata a Reggio Calabria (RC) il 13/02/1980 e residente a Villa San Giovanni (RC) alla Via Corrado Alvaro, 39 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ;
10. **Panuccio Giuseppa** cod. fisc. (PNCGPP59I51I333X) , nata a Sant'eufemiad'aspromonte (RC) il 11/07/1959 e residente a Roma (RM) alla Via Anagnina, 104 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
11. **Michela Iucci** cod. fisc. (CCIMHL73T51H501V) , nata a Roma (RM) il 11/12/73 e residente a Roma (RM) alla Via Poggio Verde, 40 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE;
12. **Mingrone Maria** cod. fisc. (MNGMRA82L61B774B) , nata a Cariati (CS) il 21/07/1982 e residente a Roma (RM) alla Via Baldassarre Orero, 54 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;

13. **Gentile Laura** cod. fisc. (GNTLRA77C71C352M) , nata a Catanzaro (CZ) il 31/03/1977 e residente a Sellia Marina (CZ) alla Via San Vincenzo - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
14. **Passaro Giovanni** cod. fisc. (PSSGNN82P27L048W) , nato a Taranto (TA) il 27/09/1982 e residente a Roma (RM) alla Via Cino del Duca, 71/G - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
15. **Vitale Annarita** cod. fisc. (VTLNRT77L46C352N) , nata a Catanzaro (CZ) il 06/10/1977 e residente a Catanzaro (CZ) alla Via Emilia, 67 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ;
16. **Spataro Mimma Rita** cod. fisc. (SPTMMR80A68F112O) , nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28/01/1980 e Bagaladi (RC) alla Via del Popolo, 9 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ;
17. **TeodaraAzzarello**(CF: ZZRTDR72P66F112X), nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 26/09/1972 e residente in Bagaladi (RC) alla Via Matteotti, 11.3; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE;
18. **Naborrini Maria Giovanna** (CF: NBRMGV66A67H224P), nata a Reggio Calabria (RC) il 27/01/1966 ed ivi residente alla Via Schiavone Mati, 34/A; Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE;
19. **Foti Stefania** (CF: FTOSFN79T49F112H), nata a Melito Porto Salvo (RC) il 09/12/1979 e residente a Motta San Giovanni (RC) alla Via Della Saitta, 11; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE;
20. **Capocasale Felicità** (CPCFCT68D54Z110V) nata a Vesoul (Francia) il 14.04.1968 e residente a Sersale (CZ) via Roma n. 120; mail felicitacapocasale@virgilio.it; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE
21. **Griffo Daniela**(GRFDNL82L44C352G) nata a Catanzaro il 04.07.1982 e residente a Petronà via rione Arenacchio n. 6; mail danielagriffo@libero.it; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE;
22. **Marrazzo Teresa** (MRRTRS77P64G518N) nata a Petronà (CZ) il 24.09.1977 e residente a Petronà, via Curinello n. 44/A; mail marrazzo.t@libero.it; diploma magistrale Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE;
23. **Borgia Alessandra** cod. fisc. (BRGLSN81M52C858F) , nata a Colleferro (RM) il 12/08/198 e residente a Piglio (FR) alla Via Carcassano, 51 - Diploma Magistrale– Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ;
24. **Coniglio Claudia** (CNGCLD76C58D122A) nata a Crotone il 18.03.1976 e residente a Squillace Lido (CZ) via Laerte n. 47; mail claudiaconiglio@libero.it; Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE;
25. **Grano Alessandra** (GRNLSN83S41C352P) nata a Catanzaro il 01.11.1983 e residente a Torino, via corso Svizzera n. 69; mail alegrano@hotmail.it; Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE ;
26. **Arena Anna** cod. fisc. (RNANNA79M49G791A) , nata a Polistena (RC) il 09/08/1979 e residente a Palmi (RC) alla C.da Pietre Nere, 268 - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE

rappresentati e difesi, per procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pietro Raimondo, (C.F. RMNPTR69T12M140R)e Domenico Ligato (C.F. LGTDNC64S29F112K)ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Ovidio, 20presso e nello studio dell'Avv. Pietro Raimondo.

Avv. Pietro Raimondo
Patrocinante in Cassazione
Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

Gli Avvocati Pietro Raimondo e Domenico Ligato dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax 06/87911752 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv@pec.pietroraimondo.it-

RICORRENTI

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il Lazio, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER la Calabria, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER la Lombardia, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l'Emilia Romagna, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER la Campania, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il Piemonte, in persona del dirigente pro tempore;

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM).

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

- Colosimo Giuseppina Via Pietra della Chiesa - 88050 Petronà (CZ).

- CONTROINTERESSATA

PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 0942/2019 PUBBLICATA IN DATA 06/02/2019, (doc. 1) NON NOTIFICATA , CHE HA RESPINTO LA DOMANDA CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA ,PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, anche con adozione di misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 942/19 emessa in data 06/02/2019 e mai notificata con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti tutti diplomati magistrali del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/2018 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 (**Doc. 2) nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in G.U. n° 89 serie speciale 4^ in data 9/11/2018 (**Doc. 3**) recante“Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». (GU n.89 del 09-11-2018)“e segnatamente dell'art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6 del decreto Ministeriale del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/18 in G.U. serie generale n. 250, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso dei docenti diplomati magistrali che non siano in possesso dei requisiti dei due anni di servizio”nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso****E PER LA DECLARATORIA**Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola “infanzia e primaria ”in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive.

Il decreto ed il bando di concorso in epigrafe indicati , limitatamente alla disposizioni di cui all'art. 3, de bando di concorsoe all'art 6 del DM del 17/10/2018 sonoillegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti , che , pertanto,ne chiedono l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare inaudita altera parte

PREMESSA

I ricorrenti poiché in possesso del titolo di Diploma Magistrale-linguistico conseguito precedentemente all'annualità scolastica 2001/2002 e sono , come tali, da ritenersi insegnanti precari idonei alla professione docente per le rispettive classi concorsuali ed hanno diritto a partecipare alle prove selettive di cui al concorso pubblicato , previa adozione del decreto ministeriale del 17/10/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 250 del 26/10/2018,con il bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9/11/2018 4^ serie speciale;

In particolare i ricorrenti hanno diritto di partecipare al bando di concorso quivi impugnato“per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola infanzia e primaria”, nella regione di interesse per la quale hanno presentato domanda cartacea di partecipazione, e per le rispettive classi di concorso ai fini del loro inserimento nelle c.d. graduatorie regionali di merito.

Eppero', per responsabilità agli stessi non imputabili e comunque per cause indipendenti dalle loro volontà, gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla possibilità di poter partecipare alle prove selettive e quindi dal novero dei soggetti che ai sensi dell'art. 3 del bando de quo sono legittimati a partecipare al concorso con gravissimo nocumento. A tal uopo , i ricorrenti evidenziano che il bando di Concorso quivi impugnato li ha aprioristicamente esclusi dalle procedure di partecipazione alle prove selettive non concedendogli, benché docenti abilitati la possibilità di presentare domanda tramite il sistema Ministeriale di Istanze-Online.

Il bando in questione ,pertanto, escludendo coloro che per varie cause e che comunque per ragioni indipendenti dalla loro volontà non hanno i due anni di servizio, non ha dato la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di poter regolarmente partecipare costringendo gli odierni ricorrenti a presentare l'istanza in modalità cartacea / raccomandata a/r e senza però avere ad oggi riscontro da parte del Ministero resistente.

Una violazione che evidentemente ha creato e sta creando una ingiusta e manifesta disparità di trattamento e provocando un ingiusto danno agli stessi ricorrenti che pur trovandosi in posizione sostanzialmente identica ai propri colleghi, si sono trovati esclusi , diversamente da quest'ultimi, dalla possibilità di poter regolarmente partecipare al bando di concorso de quo. E' evidente il pregiudizio che essi subirebbero (per come si vedrà infra) nella ipotesi di denegata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

ADDUCEVANO IN DEFINITIVA I RICORRENTI CHE il decreto ministeriale in epigrafe indicato , limitatamente alla disposizioni di cui al decreto ministeriale del 17/10/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 250 del 26/10/2018,con il bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9/11/2018 4^ serie speciale fosse illegittimo e gravemente lesivo dei propri interessi chiedendone , pertanto, l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i motivi di ricorso qui pedissequamente riproposti

MOTIVI

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 143/2004, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE ARTT. 3,33, 51 E 97 DELLA COST. , VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ASSUNZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO, VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CON VARI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' PER I QUALI SI CHIEDE LA REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE;

- VIOLAZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO DELLE REGOLE DI ASSUNZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE 124/99 E DEL TESTO UNICO SCUOLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- NULLITA' DEL BANDO MINISTERIALE PER APERTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DI UNA LEGITTIMA ASPETTATIVA.
- ART. 4, COMMI 2, 2 BIS E 4, AR. 9, L. N. 341/1990; ARTT. 24, 25, 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994; DECRETO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; D.L. 26 MAGGIO 1998; ARTT. 1, 2 E 5, D.L. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; DECRETO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 7 NOVEMBRE 2003; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 18 MAGGIO 2004; DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 22; D.M. 26 LUGLIO 2007; D.L. 9 LUGLIO 2009; ARTT. 7, 8 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249; ART. 1, D.M. 11 NOVEMBRE 2011; D.M. 106/2016
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PALESE INIQUITA'- OMESSA MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI FUNZIONE;

i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine d'esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento

DIRITTO

A) SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Tutti gli atti oggi impugnati appaiono prima facie, ingiusti, illegittimi e lesivi degli art. 33,3 ,51 e 97 della Costituzione in quanto violano i principi di uguaglianza di trasparenza e di accesso alla pubblica amministrazione. Infatti, l'art. 51 della Costituzione prevede che "tutti i [cittadini](#) dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli [uffici pubblici](#) e alle [cariche elettive](#) in condizioni di [egualianza](#)." All'art. 97 la Costituzione stabilisce che : "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Ai sensi di questi due articoli della Carta Costituzionale e alla luce del principio generale di uguaglianza previsto dall'art. 3 , appare del tutto illegittima l'esclusione di alcuni insegnanti dalla partecipazione al concorso che si trovano in possesso di titolo abilitativo alla stregua dei colleghi che sono stati inseriti e che possono accedere agli incarichi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nonostante irricorrenti abbiano conseguito regolare titolo abilitativo al pari dei colleghi e sono al pari degli stessi colleghi regolarmente inseriti nelle II° SECONDE fasce delle G.I. , sono stati lasciati fuori dal concorso bandito con Dm e bando di concorso oggi impugnati con grave lesione degli artt. 3 ,51 e 97 della Costituzione Per non aver maturato almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di concorso.

Tale comportamento della PA attua ancora una volta e nonostante l'orientamento della giurisprudenza una disparità di trattamento ed una grave violazione del diritto dei ricorrenti.

Con il presente ricorso si vuole ottenere l'annullamento degli atti illegittimi nella parte in cui escludono le diverse categorie di docenti non permette agli stessi di partecipare al concorso in contrasto palese con gli artt. 3 , 51 e 97 della Carta Costituzionale .

Ed invero, applicando tali principi costituzionali al caso di specie, appare evidente il contrasto qui denunciato.

In particolare, com'è noto, l'art. 51 comma 1 prima parte dispone che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall'art. 3. Infine, l'art. 97 comma 4 prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

La giurisprudenza consolidata interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293.

In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, la Corte Costituzionale ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva e sostanziale parità, contraddice tale criterio.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza della Corte Costituzionale di codesta Corte ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una "specificata necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico", come detto sempre nella sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195. Ancora con specifico riferimento alla scuola, codesta Corte ha ritenuto, con la citata sentenza 251/2017, che si è pronunciata proprio su un diverso profilo di legittimità dell'art. 17 d. lgs. 59/2017, relativo ad una ulteriore limitazione all'accesso al concorso riservato, che la finalità di assorbimento del precariato, in quanto legata ad esigenze di natura straordinaria, non è ... replicabile in riferimento al sistema ordinario di reclutamento, il quale presuppone il superamento della prospettiva dell'emergenza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi programmati", argomentazione estensibile, secondo logica, a tutte le limitazioni di accesso alla procedura.

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, così sempre la sentenza 195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza 293/2009.

In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto, come ritenuto, sempre fra le molte, da C. cost. 29 aprile 2010 n.149.

Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non rispettati.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso -perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti che sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, tanto in base alla disciplina previgente, quanto in base a quella che lo stesso d. lgs. 12/07/2018 n. 87 convertito in legge n° 96 del 09/08/2018 vorrebbe introdurre a regime- e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

La procedura in esame appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla.

In proposito, è sufficiente richiamare quanto detto in tema di rilevanza circa il modo in cui è determinata la platea dei possibili partecipanti.

Nel caso di specie, infatti, il possesso ovvero il mancato possesso, del requisito dei due anni di servizio maturati alla data di pubblicazione del bando quivi impugnato, dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali e/o addirittura indipendenti dalla stessa volontà dei ricorrenti; in sintesi estrema dall'essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche o di residenza, collocati utilmente nelle graduatoria di Istituto o non collocati utilmente in quanto appartenenti a graduatorie scolastiche di Regioni, dove per carenze di posti in organico i docenti sono stati costretti a subire anni ed anni di precariato e di lunghe attese, in definitiva dall'avere o no prestato servizio come docente precario.

Per le stesse ragioni, ovvero la selezione degli aventi titolo in base a criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito.

Non si potrebbe infine ritenere che tale tipo di procedura sia legittimata dall'intento di stabilizzare il precariato, argomentando dalla parte finale del comma 3 dell'art. 17, che nel prevedere l'ulteriore restrizione all'accesso al concorso, dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza 251/2017, la giustifica con il "fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine".

Essa è infatti prevista all'interno del sistema ordinario di reclutamento e, come ritenuto dalla citata sentenza 251/2017, presuppone che l'emergenza relativa sia superata, o per lo meno sia stata affrontata con gli interventi legislativi precedenti, ovvero con il piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, commi 108 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

B) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DELLA FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, DELL'ILLOGICITÀ, DELL'INGIUSTIZIA, DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'OMESSA MOTIVAZIONE E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA GIURIDICA; VIOLAZIONE ART. 117, COST.; DIRETTIVA UE 2005/36; DLGS N. 206/2007; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 82; DECRETO INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO 2009; NOTA MIUR 8 MAGGIO 2012; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249; DM 13 LUGLIO 2011, N. 62 – IN VIA SUBORDINATA QUESTIONE INTERPRETATIVA COMUNITARIA – ECCESSO DI POTERE.

Il decreto Ministeriale e il Bando di Concorso, qui impugnati, in effetti oltre agli evidenti danni emergenti, derivanti in capo ai ricorrenti di fatto inibiti della possibilità di partecipare alle prove

concorsuali programmate , **determina** conseguenti danni per violazione delle loro legittime aspettative, sia in ordine alla possibilità di essere inseriti nelle c.d. graduatorie di merito Regionali sia in ordine e per l'effetto di essere contrattualizzati quali docenti in possesso di titolo abilitante.

E' evidente allora il gravissimo ed ulteriore pregiudizio determinato dall'ingiusta ed illegittima esclusione , qui censurata, a danno dei ricorrenti i quali, per effetto di tale esclusione non potranno, al pari degli altri colleghi con identico titolo e condizione, partecipare *in via privilegiata* alla procedure concorsuali in itinere; **In definitiva, un diritto riconosciuto a taluni ed arbitrariamente negato ad altri , sia pure nelle stesse medesime condizioni, che determina una disparità di trattamento che si appalesa prima facie del tutto ingiustificata con profili che certamente si pongono , altresì, del tutto in contrasto con in diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla nostra carta fondamentale ed in particolare con gli artt. 33, 35, 51 e 97.**

Di talchè, la richiesta sospensione previo annullamento si impone come atto necessario da assumersi da parte dell'on.le Tribunale adito quale atto idoneo a ripristinare i diritti apertamente violati degli stessi ricorrenti che risultano altresì danneggiati anche in relazione alle proprie legittime aspettative come al pari riconosciute a tutti i possessori di diploma abilitante magistrale o equipollente.

Ed invero, nonostante la normativa in materia e le numerose pronunce del Tar Lazio per effetto delle quali i diplomati con titolo magistrale risultano essere abilitati all'insegnamento ed inseriti nelle graduatorie di Istituto con i quivi ed illegittimi impugnati provvedimenti il Ministero ha **palesamente violato, tra gli altri, il principio della tutela del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica degli odierni ricorrenti** ; ed invero, i ricorrenti in virtù delle argomentazioni e della giurisprudenza succitata all'atto della pubblicazione del bando facevano in virtù dei propri titoli affidamento sulla concreta e pacifica possibilità di partecipare, al pari degli omologhi colleghi , alle prove selettive di cui al bando in questione,...**ma evidentemente per alcuni docenti come i ricorrenti così non è stato!** con gravissime violazioni delle norme costituzionali e comunitarie che a partire dalla sentenza n° 349/1985 affermano che il principio della certezza del diritto e il connesso principio della tutela dell'affidamento del cittadino quali "valori" riconosciuti dalla costituzione che vincolano il legislatore il quale non può esimersi dal rispettarli in quanto tali. I ricorrenti tutti diplomati con titolo abilitante all'insegnamento, quale conseguenza di una scelta arbitraria , ingiusta e dagli effetti ancora più dannosi tutti coloro, come nel caso dei ricorrenti, si vedono , tra le altre cose, discriminati e gravemente limitati nel diritto sacrosanto di poter concorrere, in quanto docenti abilitati, al concorso approvato con il decreto ministeriale ed il conseguente bando qui impugnato con conseguenze dannose irreparabili e incalcolabili oltre che lesive della sfera dei diritti soggettivi senz'altro quesiti degli odierni ricorrenti. Pertanto e concludendo in merito a questo punto, ove fossero esclusi dal concorso di cui trattasi, i ricorrenti denunciano una palese discriminazione rispetto agli omologhi colleghi al pari dei quali hanno lo stesso identico titolo di studio e la stessa collocazione nelle II° SECONDE Fasce delle Graduatorie di Istituto delle varie Regioni di interesse.

Sotto altro profilo, i ricorrenti rappresentati e difesi come in atti ritengono che richiedere il possesso di un ulteriore requisito di due anni di servizio, comunque indipendente dalla loro volontà, si pone , comunque, in contrasto con le prescrizioni di cui al DLgs n. 206/2007 che nell'attuare la Direttiva UE 2005/36 in materia di sistema generale delle professioni regolamentate e dei relativi titoli di accesso avrebbe di fatto abrogato le disposizioni che condizionano l'accesso ai concorsi nella scuola al possesso di una abilitazione o di ulteriori requisiti.

E' seguita l'Udienza in Camera di Consiglio del 05/Febbraio/2019 dinanzi al Tar Lazio Roma ove la domanda cautelare del ricorso di cui al presente gravame è stato respinto con ordinanza **n.0942/2019** ; in particolare così i giudice del Tar Lazio "Considerato che i provvedimenti di cui in epigrafe riproducono fedelmente quanto disposto dal DL n°87/2018 e che queste disposizioni non

appaiono incostituzionali P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare."

Tale ordinanza , risulta nella sua motivazione illegittima, illogica , ingiusta, contraddittoria e pertanto con il presente libello se ne invoca la riforma per i seguenti motivi di diritto.

Ed invero, la oramai costante giurisprudenza da ultimo "sentenza n° 03546/2018 del Consiglio di Stato " ha praticamente confermato in via definitiva la fondatezza delle questioni, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, sostenute da parti ricorrenti ai fini di rivendicare il proprio diritto alla partecipazione al concorso di cui al bando oggetto del presente gravame. In particolare, l'Ecc.mo Consiglio di Stato con la prefata sentenza e con riferimento ai possessori di titolo di laurea e quindi di titolo non abilitante a differenza tra l'altro degli odierni ricorrenti , titolari di diploma magistrale e quindi di titolo abilitante, ha statuito che (*...la partecipazione al concorso deve essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario)* . **Alla luce di tale suddetta interpretazione** che allarga la platea degli aventi diritto alla partecipazione al concorso anche a coloro che non risultino in possesso di un titolo abilitante **è senz'altro affermabile e rinvenibile il diritto alla partecipazione de quo** ed evidentemente **a tutti coloro come nel caso di specie che alla data di indizione del bando sono risultati non solo titolari di un titolo idoneo ma altresì di specifici titoli abilitanti**. Affermare il contrario determinerebbe una violazione e quindi un fatto contrario sia all'art. 97 comma 3 della Costituzione, per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso, sia all'art. 1 commi 114 e 110 della stessa l. 107/2015, che configurano appunto come "pubblico" il concorso in questione.

A ciò si aggiunga che con recentissimo decreto presidenziale n° 01260/2019 il CDS ha di fatto confermato tali suddetti e fondati assunti accogliendo la domanda cautelare e conseguentemente la domanda di partecipazione al concorso in oggetto. (Doc.4)

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del Tarnell'ordinanza quivi impugnata l'impossibilità dei ricorrenti di non aver potuto conseguire e/o maturare i due anni di servizio antecedentemente al concorso , vieppiù per ragioni a volte indipendenti della propria volontà, deve essere senz'altro meritevole di valutazione positiva con la conseguenza che deve essere accertato e dichiarato il proprio diritto a poter partecipare alle prove concorsuali de quo.

DOMANDADI SOSPENSIONE

Del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del 17/10/2018 pubblicato in data 26 ottobre 2018 in G.U. n. 250 Serie Generale nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in G.U. n° 4 sezione speciale n. 89 in data 9/11/2018oggi impugnati nella parte in cui non è stato prevista , entro il termine del 12 dicembre 2018 fissato per proporre domanda On Line, la possibilità per gli odierni ricorrenti di partecipare al Bando di Concorso a cattedra de quo ; Orbene, gli odierni ricorrenti, non potendo presentare domanda ON-Line hanno trasmesso istanza di partecipazione in modalità cartacea , prodotte in atti, per le rispettive classi di concorso e per le rispettive regioni di interesse; E' di palmare evidenza che il mancato riconoscimento della legittimità delle domande di partecipazione cartacea e quindi il mancato riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto di partecipare alle prove del concorso che in atto di pubblicazione determinerebbe in capo ai ricorrenti una gravissima preclusione con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere

l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro a tempo indeterminato e quindi la possibilità di potersi meritare la sospirata immissione in ruolo previo inserimento nelle graduatorie di Merito Regionali, con conseguenze sotto molteplici profili irreversibili. In definitiva, il danno grave e irreparabile che scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione del provvedimento impugnato, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso, è in re ipsa concretandosi nella perdita di una grande opportunità di carriera.

Il Decreto Ministeriale ed il bando di concorso, oggi impugnati, prevedono all'art. 7 che: *"Il diario di svolgimento dell'unica prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione."* Art. 7 c. 4 *"Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente chi non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti"*.

Il DM oggi impugnato, però, denota una assoluta illegittimità nella parte in cui esclude tutti i docenti in possesso di diploma magistrale che non abbiano maturato il requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto antecedenti alla pubblicazione del bando, come i ricorrenti, non permettendogli di partecipare al concorso e violando tutta la normativa in materia.

E' allora del tutto evidente che i ricorrenti non potranno attendere la definizione del giudizio di merito, onde veder tutelati i propri diritti e legittimi interessi, né potranno attendere il decorso dei termini ordinari per la discussione dell'istanza di sospensione in camera di consiglio.

Si impone, dunque, la sospensione immediata dell'efficacia, in parte qua, del provvedimento impugnato, a mezzo di provvedimento cautelare reso inaudita altera parte.

A seguito di tale sospensione immediata, va sottolineato, potrebbe comunque tempestivamente farsi luogo al normale svolgimento delle prove concorsuali senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico. **Alla mancata concessione della tutela immediata richiesta, per contro, seguirebbero in ogni caso effetti inaccettabili.**

Il fumus è nei motivi.

T.P.

previa riproposizione delle domande ed eccezioni che il Tar ha assorbito o comunque non esaminato, essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, gli appellanti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, previa concessione di misura cautelare, riformare l'ordinanza n. 0942/2019 del Tar Lazio pubblicata in data 06/02/2019, non notificata, e per l'effetto in accoglimento del ricorso di primo grado IN VIA CAUTELARE E PREVIASOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, anche con adozione di misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/2018 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 nonché, del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in G.U. n° 89 serie speciale 4^ in data 9/11/2018 recante "Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi

dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». (GU n.89 del 09-11-2018)nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso dei docenti diplomati magistrali che non siano in possesso dei requisiti dei due anni di servizio” nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso ***E PER LA DECLARATORIA*** Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola “infanzia e primaria” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive o con condanna del MIUR a disporre prove suppletive per le seguenti classi di Concorso e nelle Regioni in cui sono attualmente inseriti o hanno rivolto domanda di inserimento e rispettivamente **e precisamente**

1. **Della Ragione Valeria**, Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR LAZIO
2. **Palmigiano Anna** cod.fisc. (PLMNNA72R67L628G) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR CAMPANIA
3. **Gubinelli Marina** cod. fisc. (GBNMRN66M42E924X) Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
4. **Oricchio Giovanna** cod. fisc. (RCCGNN80T59L628E) - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
5. **Di Modugno Marta** cod. fisc. (DMDMRT79B58A783R) - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
6. **Strumolo Maria** cod. fisc. (STRMRA77L52A783Z) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria E INFANZIA CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR LAZIO
7. **Scarnicchia Davide** cod. fisc. (SCRDVD62R20H501I) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
8. **Altavilla Domenica** cod. fisc. (LTVDNC70R70I333M) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
9. **De Marco Mariarosa** cod. fisc. (DMRMRS80B53H224P) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
10. **Panuccio Giuseppa** cod. fisc. (PNCGPP59151I333X) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
11. **Michela Iucci** cod. fisc. (CCIMHL73T51H501V) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR
12. **Mingrone Maria** cod. fisc. (MNGMRA82L61B774B) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
13. **Gentile Laura** cod. fisc. (GNTLRA77C71C352M) , - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
14. **Passaro Giovanni** cod. fisc. (PSSGNN82P27L048W) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
15. **Vitale Annarita** cod. fisc. (VTLNRT77L46C352N) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
16. **Spataro Mimma Rita** cod. fisc. (SPTMMR80A68F112O) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
17. **Teodara Azzarello**(CF: ZZRTDR72P66F112X; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR CALABRIA
18. **Naborrini Maria Giovanna** (CF: NBRMGV66A67H224P),; Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR CALABRIA

19. **Foti Stefania** (CF: FTOSFN79T49F112H);, Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR EMILIA ROMAGNA
20. **Capocasale Felicità** (CPCFCT68D54Z110V) Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE. **USR LOMBARDIA.**
21. **Griffo Daniela** (GRFDNL82L44C352G) Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR CALABRIA
22. **Marrazzo Teresa** (MRRTRS77P64G518N) diploma magistrale Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE; USR CALABRIA
23. **Borgia Alessandra** cod.fisc. (BRGLSN81M52C858F) - Diploma Magistrale– Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
24. **Coniglio Claudia** (CNGCLD76C58D122A) Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE; USR CALABRIA
25. **Grano Alessandra** (GRNLSN83S41C352P) Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE ; USR PIEMONTE;
26. **Arena Anna** cod. fisc. (RNANNA79M49G791A) , - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR EMILIA ROMAGNA

Istanza all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato, di concedere misura cautelare interinale con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

I sottoscritti Avv.ti Pietro Raimondo e Ligato ,n.l. q., nell'interesse e per conto dei ricorrenti in virtù di quanto precede , preso atto e considerato

che il paventato danno è imminente oltre che essere di estrema gravità giacchè le prove del concorso a cattedra oggetto di causa verranno comunicate con avviso del MIUR nei prossimi giorni ed entro aprile;

che , pertanto, nella presente fattispecie la stessa concessione di una cautela in sede collegiale è da ritenersi potenzialmente inadeguata, a causa appunto dell'esiguità del tempo a disposizione e nella sostanziale impossibilità di una trattazione in camera di Consiglio in tempo utile;

chesussistono , dunque, tutte le condizioni per la concessione con decreto presidenziale della misura cautelare interinale (nella specie di sospensione) prevista dall'art. 56 c.p.a.

che il Consiglio di Stato ha provveduto con alcuni precedenti decreti presidenziali a consentire la partecipazione al concorso, come provvedimento che ai allega

T.P.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti il sottoscritto difensore nell'interesse esclusivo degli odierni ricorrenti, **CHIEDE** l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito

, **PREVIA** sospensione del presente procedimento per dichiarata e manifesta fondatezza della questione di illegittimità costituzionale proposta, rimettere gli atti e il procedimento in questione dinanzi alla competente Corte Costituzionale affinché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del DM del 17/10/2018 pubblicato in G.U. n. 250 serie generale in data 26/10/2018 e del Bando di Concorso del

MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 in data 09/11/2018 n.4^a serie speciale nonché del decreto legge n. 161 del 13/7/18, quale atto presupposto e prodromico, convertito con legge n. 96 del 9/8/2018 contenente “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle Imprese “ **quivi impugnati** anche in via presupposta e derivata quali provvedimenti in attuazione della L. 107/2015 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” per violazione degli artt. 3, 33 e 97 della carta fondamentale dello stato

IN VIA CAUTELARE, previa sospensione dell'efficacia anche con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., dell'Ordinanza cautelare n. 0942/19 pubblicata in data 06/2/2019, non notificata, **ANNULLARE** il Bando di Concorso del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in data 9/11/18 in G.U. n. 89 del 9/11/2018 “*per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e Primaria*” “**e segnatamente dell'art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6 del decreto Ministeriale del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/2018 G.U. n. 250, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso dei docenti in possesso del diploma abilitante magistrale o equipollente che non abbiano maturato due anni di servizio negli ultimi otto anni antecedenti alla pubblicazione del medesimo bando di concorso, escludendoli dalla partecipazione alle selezioni benchè senz'altro idonei a partecipare in quanto possessori titolo uguale a quello degli ammessi**”, nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso

e per l'effetto e nel merito:

- **Riconoscere il diritto dei ricorrenti**

- **Della Ragione Valeria**, Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR LAZIO
- **Palmigiano Anna** cod.fisc. (PLMNNA72R67L628G) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR CAMPANIA
- **Gubinelli Marina** cod. fisc. (GBNMRN66M42E924X) Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
- **Oricchio Giovanna** cod. fisc. (RCCGNN80T59L628E) - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
- **Di Modugno Marta** cod. fisc. (DMDMRT79B58A783R) - Diploma Magistrale – Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
- **Strumolo Maria** cod. fisc. (STRMRA77L52A783Z) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria E INFANZIA CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR LAZIO
- **Scarnicchia Davide** cod. fisc. (SCRDVD62R20H501I) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
- **Altavilla Domenica** cod. fisc. (LTVDNC70R70I333M) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
- **De Marco Mariarosa** cod. fisc. (DMRMRS80B53H224P) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
- **Panuccio Giuseppa** cod. fisc. (PNCGPP59I51I333X) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
- **Michela Iucci** cod. fisc. (CCIMHL73T51H501V) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR
- **Mingrone Maria** cod. fisc. (MNGMRA82L61B774B) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO

- **Gentile Laura** cod. fisc. (GNTLRA77C71C352M) , - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ;
- **Passaro Giovanni** cod. fisc. (PSSGNN82P27L048W) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR LAZIO
- **Vitale Annarita** cod. fisc. (VTLNRT77L46C352N) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
- **Spataro Mimma Rita** cod. fisc. (SPTMMR80A68F112O) - Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE ; USR CALABRIA
- **TeodaraAzzarello**(CF: ZZRTDR72P66F112X; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR CALABRIA
- **Naborrini Maria Giovanna** (CF: NBRMGV66A67H224P),; Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE; USR CALABRIA
- **Foti Stefania** (CF: FTOSFN79T49F112H),; Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR EMILIA ROMAGNA
- **Capocasale Felicità** (CPCFCT68D54Z110V) Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE. **USR LOMBARDIA.**
- **Griffo Daniela**(GRFDNL82L44C352G) Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA - EEEE; USR CALABRIA
- **Marrazzo Teresa** (MRRTRS77P64G518N) diploma magistrale Diploma Magistrale – Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE; USR CALABRIA
- **Borgia Alessandra** cod.fisc. (BRGLSN81M52C858F) - Diploma Magistrale– Scuola Infanzia CLASSE DI CONCORSO AAAA ; USR LAZIO
- **Coniglio Claudia** (CNGCLD76C58D122A) Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE; USR CALABRIA
- **Grano Alessandra** (GRNLSN83S41C352P) Diploma Magistrale Scuola Primaria e Infanzia CLASSI DI CONCORSO AAAA – EEEE ; USR PIEMONTE;
- **Arena Anna** cod. fisc. (RNANNA79M49G791A) , - Diploma Magistrale – Scuola Primaria CLASSE DI CONCORSO EEEE ; USR EMILIA ROMAGNA

ad essere ammessi a partecipare al concorso a cattedra per titoli ed esami di cui al DM del 17/10/2018 pubblicato in G.U. n. 250 serie generale in data 26/10/2018 e del Bando di Concorso del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 in data 9/11/2018 n.4^ serie speciale nonché del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’Infanzia Primarie e comunque in tempo utile onde poter validamente espletare le prove selettive che si terranno verosimilmente nei primi mesi del 2019.

- 1) **CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RESISTENTE** Ariconoscere il diritto deiricorrenti di partecipare al concorso a cattedra di cui al DM del 17/10/2018 pubblicato in G.U. n. 250 serie generale in data 26/10/2018 e del Bando di Concorso del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 in data 9/11/2018 n.4^ serie speciale **con EFFETTO IMMEDIATO, consentendo loro** la presentazione di una nuova domanda validaper la partecipazione al piano straordinario attraverso la riattivazione a tal fine delle funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotte le domandedi partecipazione in forma cartacea a mezzo Racc. A.R. con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. , in favore del sottoscritto difensore

Si versano in atti i seguenti documenti:

- **Doc. 1)** Ordinanza del Tar Lazio n° 0942/2019 ;
- **Doc. 2)** Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/2018 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 ;
- **Doc.3)** Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in G.U. n° 89 serie speciale 4^ in data 9/11/2018;
- **Doc. 4)** Decreto CDS n° 1260/2019;
- **Doc. 5)** Istanza di Fissazione Udienza;
- **Doc. 6)** Istanza di asseverazione.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

ROMA , Li 27/03/2019

Avv. Pietro Raimondo

Avv. Domenico Ligato

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove selettive di cui al Concorso disciplinato dal bando oggetto di impugnativa;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente ammessi alle prove selettive concorsuali potranno concorrere all'assunzione nelle rispettive graduatorie di merito regionale di riferimento, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro-interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Avv. Pietro Raimondo
Patrocinante in Cassazione
Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

ai docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti e, in particolare, i docenti ammessi per le classi concorsuali di interesse degli odierni ricorrenti nelle seguenti Regioni: CALABRIA, Campania, LOMBARDIA,, L'EMILIA ROMAGNA, LAZIO e Piemonte e di tutti coloro che partecipano al piano di assunzione 2018/2019;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ROMA, Lì 27/03/2019

Avv. Pietro Raimondo
Avv. Domenico Ligato

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza dell'Avv. Pietro Raimondo nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Roma ho notificato l'atto che precede a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 4) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 5) **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 6) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 7) **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

Avv. Pietro Raimondo
Patrocinante in Cassazione
Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

8) **Colosimo Giuseppina** Via Pietra della Chiesa - 88050 Petronà (CZ) ivi